



MOBILITA' PER L'A.S. 2017/2018 IPOTESI DI CCNI 31 gennaio 2017

PERSONALE DOCENTE LE PRECEDENZE PER L'HANDICAP

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE PER L'A.S. 2017/2018

- La precedenza per **l'assistenza ai familiari disabili** (figlio, coniuge, genitori solo nella provincia di titolarità) **è stata "anticipata" al punto IV.**
- La precedenza relativa al ricongiungimento al coniuge per l'assistenza è stata adeguata alla nuova legge sulle **"unioni civili"** (nota 8)
- In mancanza della possibilità di indicare preferenze per il distretto e per il comune, sono stati **adeguati alla preferenza di ambito i vincoli territoriali** per la fruizione di tutte le precedenze.

PRECEDENZA I

Disabilità e gravi motivi di salute

- Al personale **non vedente** ed **emodializzato** è riconosciuta la **precedenza assoluta nei trasferimenti e nei passaggi**, indipendentemente dal Comune o Provincia di provenienza
- Per i **trasferimenti** la precedenza sia provinciale che interprovinciale si applica nel primo movimento (operazione n. 2) anche al personale **neo immesso in ruolo** nell'a.s. 2016/17,
- Per i **passaggi di cattedra e di ruolo** la precedenza si applica nei primi movimenti della mobilità professionale (operazioni 16 e 17) anche se l'interessato proviene da altra provincia

PRECEDENZA III

Personale con disabilità e personale che necessita di particolari cure continuative

La precedenza, **nei movimenti provinciali e interprovinciali dei trasferimenti a domanda**, è riconosciuta, **nell'ordine**, al personale che si trova nelle seguenti condizioni:

1. **art. 21 legge 104/92**: personale disabile con grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alla categoria prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla Legge 648/50;

ATTENZIONE !!!

- ! Il personale beneficiario dell'**articolo 21** della legge 104/92, può usufruire della precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il **comune di residenza**, a condizione che sia espressa come **prima preferenza**:
 - una o più scuole comprese nel comune di residenza prima di indicare scuole comprese in diverso comune
 - l'ambito corrispondente al comune di residenza, o alla parte di esso, prima di indicare altri ambiti o province.
- ! Non è necessario richiedere l'ambito di residenza prima di preferenze per scuole di altri comuni

2. **gravi patologie**: personale (non necessariamente disabile) bisognoso di particolari cure a carattere continuativo (ad es.: cobaltoterapia, chemioterapia)

ATTENZIONE !!!

- ! La precedenza per necessità di cure a carattere continuativo è riconosciuta all'interno e per la provincia in cui è ubicato il **comune in cui esiste il centro di cura specializzato**, a condizione che sia espressa come **prima preferenza**:
 - una o più scuole comprese nel comune di cura prima di indicare scuole comprese in diverso comune
 - l'ambito corrispondente al comune di cura, o alla parte di esso, prima di indicare altri ambiti della provincia
 - la provincia corrispondente al comune di cura prima di indicare preferenze relative ad altre province.
- ! **La necessità di cure continuative** deve essere documentata con certificato rilasciato dalle unità sanitarie locali. La certificazione deve riportare l'assiduità della terapia e la sede dell'istituto nel quale viene effettuata.

3. **art. 33 co. 6 legge 104/92:** personale disabile maggiorenne in situazione di gravità.

ATTENZIONE !!!

- ! Il personale beneficiario dell'**articolo 33 comma 6** della legge 104/92, può usufruire della precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il **comune di residenza**, a condizione che abbia espresso come **prima preferenza**:
 - una o più scuole comprese nel comune di residenza prima di indicare scuole comprese in diverso comune
 - l'ambito corrispondente al comune di residenza, o alla parte di esso, prima di indicare altri ambiti o province.
- ! Non è necessario richiedere l'ambito di residenza prima di preferenze per scuole di altri comuni

PRECEDENZA IV

**Personale che assiste soggetti disabili in situazione di gravità
art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92**

I SOGGETTI

Nei **trasferimenti a domanda** la precedenza è riconosciuta:

PRIORITARIAMENTE

- **Sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali** al seguente personale:
 - ✓ **ai genitori** che prestano assistenza **al figlio, anche adottivo**, disabile con handicap permanente in situazione di gravità
*! Per i **figli di qualunque età** la precedenza è riconosciuta anche se la situazione di handicap grave **non ha carattere permanente** purché soggetta a verifica in data successiva al termine di presentazione delle domande*
 - ✓ in caso di genitori scomparsi o totalmente inabili, **al fratello o alla sorella convivente** con il familiare disabile con handicap permanente in situazione di gravità, a cui presta assistenza
 - ✓ **al personale** che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, esercita la **tutela legale** nei confronti di persona disabile con handicap permanente in situazione di gravità

SUCCESSIVAMENTE

- **Sia nei trasferimenti provinciali che interprovinciali:** al personale che assiste **il coniuge** o la parte dell'unione civile portatore di handicap permanente in situazione di gravità
- **Solo per trasferimenti nella provincia:** al personale che assiste come **"referente unico" un genitore** con handicap permanente in situazione di gravità

ATTENZIONE !!!

- ! La condizione di handicap in situazione di gravità deve essere documentata con certificazione

NOTA BENE

- Per poter fruire della precedenza, **l'attività di assistenza deve sussistere entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.**
- Gli interessati sono, pertanto, **obbligati a dichiarare** entro tale termine **l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza** e la conseguente perdita del diritto alla precedenza sia nella domanda di trasferimento sia ai fini dell'esclusione dalla graduatoria interna di istituto per l'individuazione dei soprannumerari.

LE CONDIZIONI PER L'ASSISTENZA AL GENITORE

- !** In mancanza anche di una sola delle seguenti tre condizioni richieste dal CCNI la fruizione della precedenza dal parte del figlio referente unico è rinviata alla mobilità annuale, analogamente a quanto già previsto per la mobilità interprovinciale.
1. Impossibilità di **ciascun altro figlio** di effettuare l'assistenza al genitore disabile per motivi esclusivamente oggettivi che non consentono l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico, (da documentare con autodichiarazione)

ATTENZIONE !!!

- L'autodichiarazione degli altri figli non è necessaria se il figlio che chiede di fruire della precedenza in qualità di referente unico, è anche **l'unico figlio che convive con il genitore** disabile (da documentare con dichiarazione personale). La **convivenza con il genitore disabile** (in caso di **unico figlio convivente**) è riconosciuta come condizione sufficiente ad attestare l'effettiva assistenza da parte del figlio referente unico. Ciò anche in presenza di altri figli che non dovranno, in questo caso, autocertificare le condizioni oggettive che non consentono di assistere il genitore.
- !** Nella **nota n. 9** è precisato che sono **equiparate alla convivenza** le situazioni in cui il genitore disabile e il figlio che lo assiste hanno la residenza nello stesso comune, stesso indirizzo, e stesso numero civico anche se in interni diversi (Circ. Min. del Lavoro 18.2.2010, prot. 3884).

2. Essere l'unico figlio che ha chiesto di fruire **per l'intero anno scolastico** in cui si presenta la domanda di mobilità di **una** delle seguenti tipologie di congedo:
 - ✓ **3 giorni di permesso retribuito** mensile per l'assistenza
 - ✓ **congedo straordinario** di cui all'art. 42, co. 5 del DLgs 151/2001

NOTA BENE

- Nella **nota n. 10** è precisato che se la **certificazione** della situazione di grave disabilità viene **rilasciata successivamente al 1° settembre**, sono valide anche le richieste di permesso mensile retribuito presentate dopo l'inizio dell'anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.
- La condizione per beneficiare della precedenza da parte del figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità, può essere attestata con **dichiarazione personale** in cui si afferma (*vedi OM*):
 - ✓ **di essere l'unico** che ha chiesto di fruire dei permessi per l'intero anno scolastico in corso
 - oppure**
 - ✓ che **nessun altro parente** o affine ha fruito dei permessi nel corrente anno scolastico

LE PREFERENZE

- La precedenza per l'assistenza ai familiari disabili con handicap permanente in situazione di gravità, è riconosciuta **esclusivamente alle seguenti condizioni:**

assistenza ai figli o al coniuge

- ✓ per i trasferimenti **provinciali e interprovinciali** all'interno e verso la **provincia che comprende il comune**, o in assenza di posti richiedibili il comune vicinore **in cui è domiciliato il soggetto disabile**
- ✓ a condizione che sia espressa come **prima preferenza:**
 - una o più scuole comprese nel comune di assistenza prima di indicare scuole comprese in diverso comune
 - l'ambito corrispondente al comune di residenza, o alla parte di esso, prima di indicare altri ambiti o province.

assistenza ai genitori

- ✓ per i trasferimenti provinciali verso **il comune**, o in assenza di posti richiedibili il comune vicinore, **in cui è domiciliato il genitore disabile**
- ✓ a condizione che sia espressa come **prima preferenza:**
 - una o più scuole comprese nel comune di assistenza prima di indicare scuole comprese in diverso comune
 - l'ambito corrispondente al comune di residenza, o alla parte di esso, prima di indicare altri ambiti o province.

ATTENZIONE !!!

In caso di **mancata indicazione prioritaria di una o più scuole del comune o dell'ambito territoriale** di ricongiungimento **la precedenza non viene riconosciuta** e le preferenze espresse, saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

LA DOCUMENTAZIONE

LE CERTIFICAZIONI DELLO STATO DI DISABILITA'

- Lo **stato di disabilità** deve essere documentato con **certificazione** o copia autenticata **rilasciata dalle specifiche commissioni mediche delle ASL**
- Per le persone disabili di cui **all'art. 21**, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, sia la situazione di disabilità sia il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge n. 648/50
- Per le persone disabili maggiorenni di cui **all'art. 33, comma 6** nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità
- Per le **persone disabili assistite** di cui **all'art. 33, commi 5 e 7**, nelle certificazioni deve risultare sia la **situazione di gravità con carattere permanente** sia la necessità di una **assistenza, globale e permanente**

- Si deve comprovare che il disabile **non è ricoverato a tempo pieno** presso istituti specializzati con **dichiarazione personale** ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere **carattere permanente**. Tale disposizione non si applica in caso di **figli disabili di qualunque età** per i quali **la precedenza è riconosciuta** anche se la situazione di handicap grave **non ha carattere permanente** purché soggetta a verifica in data successiva al termine di presentazione delle domande
- La situazione di gravità delle persone con **sindrome di Down** può essere documentata con certificazione del medico di base (art. 7 comma 1 lettera a)
- Per le persone bisognose di **cure continuative** per grave patologia nelle **certificazioni rilasciate dalle competenti A.S.L.** deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata

ATTENZIONE !!!

- ! Se le commissioni non si pronunciano **entro 45 giorni** dalla domanda, si deve **documentare la disabilità, in via provvisoria**, con certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato;
 - Per le **patologie oncologiche** deve essere presentata la certificazione provvisoria se le commissioni non si pronunciano entro **15 giorni** dalla domanda
 - L'accertamento provvisorio è efficace fino all'emissione di quello **definitivo** che deve essere obbligatoriamente presentato **entro 10 giorni** dalla ricezione

IL RAPPORTO DI PARENTELA/AFFIDAMENTO

Il rapporto di parentela, adozione, affidamento, coniugio con il soggetto disabile deve essere comprovato con **dichiarazione personale** da allegare alla domanda

ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE

- L'attività di assistenza con carattere di unicità al genitore disabile deve essere documentata con:
 - **dichiarazione personale** redatta ai sensi del DPR 445/2000
 - **dichiarazione personale da parte ciascun altro figlio** da cui risulti l'impossibilità di assistere il genitore disabile per ragioni esclusivamente oggettive che non consentono l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico
 - **dichiarazione personale** di **non ricovero** a tempo pieno del genitore assistito in istituto specializzato
- La **convivenza con il genitore** (in caso di **unico figlio convivente**) è riconosciuta come **condizione sufficiente** ad attestare l'effettiva assistenza da parte del figlio referente unico. Ciò **anche in presenza di altri figli** che non dovranno, in questo caso, autocertificare le condizioni oggettive che non consentono di assistere il genitore

FRATELLO O SORELLA DISABILE

- Il fratello o la sorella **conviventi** di soggetto disabile in situazione di gravità e che assistono il medesimo in quanto i genitori sono scomparsi o totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005), devono comprovare:
 - lo stato di **totale inabilità dei genitori** con idonea **documentazione**;
 - la **residenza o il domicilio** del fratello disabile assistito con **dichiarazione personale** nella quale deve risultare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità.

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO (Art 13, commi 2 e 3)

- Sono esclusi dalla graduatoria interna d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto i **beneficiari delle precedenze I, III, IV** a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il loro coinvolgimento.
- Le precedenze previste all'art 13, comma 2 si applicano **solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione dei perdenti posto.**
- Ne deriva che **non si tiene conto delle precedenze** nelle graduatorie utilizzate ad altri fini, come per l'assegnazione della titolarità nel dimensionamento (art. 19) o per l'attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo (art. 12 comma 18), salvo i casi di cattedre tra scuole di comuni o distretti sub comunali diversi.
- Il personale beneficiario delle **precedenze III e IV** non inserito nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto, **è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI** delle domande di trasferimento, l'eventuale **venir meno** delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione.
 - ✓ In questi casi **il dirigente scolastico deve riformulare immediatamente la graduatoria** di istituto e notificare agli interessati e all'ufficio territoriale le eventuali nuove posizioni di soprannumero.
 - ✓ Gli eventuali **nuovi soprannumerari sono riammessi nei termini** per la presentazione delle domande, secondo gli articoli 20, comma 5, 22, comma 10, 38, comma 7.

CONDIZIONI RICHIESTE PER LA PRECEDENZA IV

- L'**esclusione dalla graduatoria interna d'istituto** per l'individuazione dei perdenti posto ai beneficiari della **precedenza IV** (assistenza a familiare disabile) si applica **solo se si è titolari o incaricati in scuola ubicata nella stessa provincia di domicilio dell'assistito**
- Se la scuola di titolarità o di incarico è ubicata in un **comune diverso** da quello dell'assistito, **l'esclusione dalla graduatoria interna** si applica solo a condizione che sia stata presentata, **per l'anno scolastico 2017/2018, domanda volontaria di trasferimento** per il comune di domicilio dell'assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune vicinore a quello di domicilio dell'assistito con posti richiedibili
 - ! Tale condizione **non è richiesta** se la scuola di titolarità comprende plessi/sezioni associate nel comune di domicilio del familiare assistito.
- In caso di assistenza al **coniuge o ai figli** con disabilità l'esclusione dalla graduatoria interna d'istituto si riconosce anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità "rivedibile") purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande.